



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA PIETRA, BARBARO, FAZZOLARI, LA RUSSA,
RAUTI e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2021

Delega al Governo per l’introduzione del voto elettronico per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero e la riforma della legge 27 dicembre 2001, n. 459

ONOREVOLI SENATORI. – La tutela e la difesa dell’interesse nazionale e del principio costituzionale della sovranità popolare sul quale si fonda il nostro ordinamento democratico, passano anche e soprattutto per una piena salvaguardia e un costante e attento presidio dei diritti fondamentali e della tutela degli interessi legittimi della vasta comunità degli italiani nel mondo. Al 1° gennaio 2020, i nostri connazionali iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) erano 5.486.081: una comunità storicamente e tradizionalmente nota nel mondo per coesione, solidarietà, laboriosità, ingegno ed elevata propensione all’integrazione con le comunità dei Paesi ospitanti, e comunque, saldamente, fieramente e orgogliosamente legata alla propria origine, cultura e identità nazionale e, proprio in ragione di questo forte legame, altamente incline e interessata alla partecipazione democratica alla vita politica nazionale attraverso lo strumento di esercizio democratico per eccellenza, nonché diritto politico di rilevanza primaria: il diritto di voto.

Posto alla base e fondamento di ogni ordinamento democratico, l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero è garantito dall’articolo 48, terzo comma, della Costituzione (introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1), disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (nota come « legge Tremaglia ») e dal relativo regolamento applicativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Se tra le grandi innovazioni introdotte dalla legge Tremaglia vi è la procedura di voto per corrispondenza tramite i consolati nei paesi di residenza, che ha consentito un considerevole incremento della partici-

zione al voto da parte degli italiani residenti all’estero, sono tuttavia state ampiamente documentate, anche da approfondite inchieste giornalistiche, anomalie, irregolarità nonché diffusi fenomeni di brogli elettorali, favoriti, secondo le ricostruzioni di stampa e le testimonianze raccolte, da presunti (e se accertati, gravissimi) fenomeni di corruzione nell’ambito della rete diplomatica e consolare, che avrebbero consentito l’immissione nei plichi destinati allo spoglio di migliaia di schede elettorali viziate, alterate e comunque non regolari. Notizie di reato gravissime e relative a fatti fortemente distorsivi della rappresentanza politica e del pieno esercizio democratico del diritto-dovere civico ed elettorale, rispetto ai quali tuttavia non risultano, incredibilmente, essere state intraprese, né da parte del Governo né da parte dei competenti organi giurisdizionali, iniziative adeguate di verifica e approfondimento idonee ad accertare la regolarità delle operazioni elettorali oltre ogni ragionevole dubbio.

Sebbene nel 2018 il tribunale di Venezia, su ricorso presentato da un cittadino iscritto nei collegi elettorali degli italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E., abbia ampiamente argomentato le molteplici carenze connesse al voto per corrispondenza che costituisce il meccanismo cruciale della legge Tremaglia, rimettendo alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità alcuni articoli della stessa legge 27 dicembre 2001, n. 459, la Corte adita ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per insuperabili profili connessi alla competenza per la materia, che di fatto precludevano l’esame nel merito della questione sollevata.

Se sul piano giurisdizionale dunque la questione non è stata sin qui risolta, non per la carenza delle evidenti e lapalissiane questioni di legittimità connesse alle indispensabili garanzie di segretezza, libertà, personalità ed eguaglianza del voto espresso, nonché alla regolarità delle operazioni elettorali che ad oggi non sono certamente assicurate, la politica non può, tuttavia, assolutamente esimersi dall'intervenire con decisione e prontezza per rettificare tali intollerabili distorsioni.

Le ultime evoluzioni tecnologiche e digitali consentono oggi di vagliare l'opportunità di un superamento del meccanismo di voto per corrispondenza, pur con tutte le necessarie garanzie in ordine alla sicurezza e riservatezza dei dati personali nonché della tutela della sovranità dai rischi di ingerenze esterne, attacchi informatici o manipolazioni

del consenso espresso e, comunque, perseguendo la finalità della massima accessibilità e inclusione sia per i cittadini residenti in aree in cui insiste il divario digitale che per le persone con disabilità. A tal fine il presente disegno di legge reca norme per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione introdotta ai sensi dell'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, uno o più decreti legislativi volti al superamento del voto per corrispondenza e all'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, nonché alla riforma della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a superare il sistema del voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, consentendo ai cittadini italiani residenti all'estero di esprimere il loro voto in via digitale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla delega di cui all'articolo 2, nonché assicurando la regolarità delle operazioni elettorali per le elezioni politiche, nazionali ed europee, e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico e l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, nonché per la riforma della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione introdotta ai sensi dell'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, uno o più decreti legislativi finalizzati al superamento del voto per corrispondenza e all'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, nonché alla

riforma della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispettare i criteri di libertà, eguaglianza, personalità e segretezza del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione;

b) garantire l'inclusione e l'accessibilità agli strumenti digitali per l'esercizio del diritto di voto in forma elettronica a tutti i cittadini aventi diritto, con particolare attenzione alle fasce di età più avanzate, alle persone con disabilità e ai cittadini residenti in aree geografiche interessate dal divario digitale;

c) assicurare la sicurezza delle reti informatiche, delle infrastrutture e delle piattaforme digitali, adottando le tecnologie necessarie volte a garantire la protezione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero da attacchi informatici, sia nazionali che internazionali, che possano alterare gli esiti delle consultazioni elettorali;

d) prevedere forme di controllo e verifica della regolarità delle operazioni, nel rispetto della segretezza del voto e della tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica relativamente ai profili di sicurezza delle reti e delle infrastrutture e alla protezione da attacchi informatici sia nazionali che internazionali idonei ad alterare o influenzare i risultati delle operazioni elettorali.

3. I pareri di cui al comma 2 sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega recata dalla presente legge si provvede a valere sulle risorse stanziare nell'ambito del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, di cui all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

€ 1,00